



Regione Siciliana

Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 4° - "Finanza Locale"
Via Trinacria, 36 - 90144 Palermo

Prot. n. 22324

Palermo, li 13/10/2011

CIRCOLARE N. 31 DEL 13 OTT 2011

Oggetto: Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane – Legge regionale 1 settembre 1998, n. 17. Contributo anno 2011.

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni costieri della Sicilia

e, p.c.: Alle Province Regionali

Agli Uffici di Prefettura

Alle Capitanerie di Porto

L O R O S E D I

Con la legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, è stato istituito il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, con finalità di prevenzione e tutela della incolumità dei bagnanti durante la stagione estiva.

Al riguardo i Comuni costieri interessati sono tenuti ad individuare le spiagge ricadenti nel territorio da adibire alla balneazione, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di porto.

Si ricorda preliminarmente che spetta ai Comuni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della citata l.r. n. 17/98, l'obbligo di assicurare il servizio di vigilanza con cadenza quotidiana, senza interruzioni, dalle ore 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi, tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno.

Deve inoltre essere assicurata la presenza di almeno due bagnini ogni 150 metri di spiaggia, fino a un massimo di due chilometri (art. 2 della l.r. n. 17/98).

Il servizio può essere affidato sia ad imprese, società o associazioni specializzate nel settore, che a personale assunto direttamente dal Comune tramite i Centri per l'impiego o le Agenzie per il lavoro. In ogni caso gli addetti alla vigilanza devono essere muniti di brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN)-Sezione salvamento.

L'art. 5, comma 1, della legge citata, prevede che l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica eroghi un contributo annuo pari al 50 per cento degli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio nelle spiagge libere.

Per onere retributivo va intesa la paga giornaliera e quindi la retribuzione spettante al personale inquadrato nella qualifica funzionale Cat. B2 dell'ultimo C.C.N.L. applicato al pubblico impiego, nei limiti numerici previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 17/98. Il contributo regionale, pertanto, non riguarda l'IVA eventualmente pagata dal Comune all'impresa fornitrice del servizio.

Vengono inoltre esclusi dall'ammissione al contributo regionale le spese sostenute dai Comuni per i beni utilizzati dal personale addetto alla vigilanza, come i telefoni cellulari, gommoni di salvataggio, fischietti ed ogni altro mezzo per disporre il soccorso in mare.


Occorre chiarire, al riguardo, la posizione delle Associazioni di volontariato cui il Comune affida il servizio di vigilanza, dal momento che la legge 11 agosto 1991, n. 266, vieta la retribuzione a qualsiasi titolo dell'attività dei singoli volontari. Nei confronti di dette Associazioni l'Amministrazione regionale rimborserà esclusivamente le spese, effettivamente sostenute e documentate, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

Invece, ad esempio, le spese relative agli spostamenti dalla residenza fuori comune al luogo dove si svolge l'attività di volontariato, ancorchè rimborsabili dal Comune, non saranno ammesse al contributo regionale ex l.r. n. 17/98.

Si ricorda, al riguardo, che le Associazioni di volontariato, rientrando nella categoria delle organizzazioni ONLUS non aventi scopo di lucro, sono esentate dall'obbligo di emissione di fattura.

Premesso quanto sopra, la lettera "f" del comma 4 bis della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, aggiunto con il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, ha previsto una riserva di € 1.750.000,00 per il rimborso del 50 per cento della spesa sostenuta dai Comuni costieri per il pagamento degli oneri retributivi del personale addetto al servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere, per l'anno 2011.

Al fine di dare esecuzione al disposto legislativo, i Sindaci dei Comuni interessati sono invitati a far pervenire all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali – Servizio 4° Finanza Locale – apposita istanza, a firma del Sindaco o del Commissario straordinario, corredata della seguente documentazione:



- atto di individuazione delle spiagge libere, o del tratto di spiaggia da adibire alla balneazione, con indicazione delle postazioni di vigilanza;
- numero di bagnini da impiegare per lo svolgimento del servizio;
- indicazione del periodo previsto, dal 1° maggio al 30 settembre, entro il quale assicurare il servizio di vigilanza;
- prospetto analitico del preventivo di spesa relativo agli oneri retributivi del personale addetto alla vigilanza, al quale non potrà essere corrisposto una retribuzione giornaliera superiore a quella prevista per la categoria B2 di cui al CCNL per il pubblico impiego;
- costo totale previsto per l'effettuazione del servizio.

La richiesta dovrà essere trasmessa a questo Assessorato entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pena di esclusione.

Ad ogni buon fine si precisa che questo Ufficio riterrà valide e valuterà le istanze comunque pervenute prima della presente circolare, purchè rispondenti a quanto sopra richiesto.

In presenza di richiesta di chiarimenti da parte degli Uffici, i riscontri dei Comuni dovranno pervenire entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla loro ricezione, a pena di esclusione.

Qualora il 50 per cento delle spese sostenute dai Comuni e ritenute ammissibili, secondo la normativa vigente e le presenti direttive, superi l'ammontare della riserva prevista (pari ad € 1.750.000,00), i contributi saranno assegnati ripartendo ai Comuni la riserva in proporzione delle spese valutate ammissibili per ciascun Comune.

Si precisa, infine, che per i Comuni che saranno ammessi al contributo di cui alla presente circolare, questa Amministrazione procederà alla effettiva erogazione delle somme solo se i Comuni stessi, nell'aver espletato il servizio di vigilanza negli anni precedenti, ottenendone il relativo contributo, avranno rendicontato le somme erogate da questo Dipartimento secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267, allegando certificazione delle spese sostenute.

Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicati:

- a) il funzionario referente, con indicazione del recapito telefonico;
- b) il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale questo Ufficio potrà inviare eventuali comunicazioni.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana quale regolare notifica ai destinatari e resa disponibile sul sito internet di questo Assessorato.



Responsabile del procedimento: *Dr. Massimo Enea* – tel. 0917074728 –
fax 0917074191 – E-mail: *m.enea@regione.sicilia.it*



L'Assessore
Dr.ssa *Caterina Chinnici*

C. Chinnici